

2) L'art. 9, n. 2, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, conclusa il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con decisione del Consiglio 17 febbraio 2005, 2005/370/CE, e l'art. 10 bis della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, devono essere interpretati nel senso che:

— qualora un progetto rientrante nell'ambito d'applicazione di tali disposizioni sia adottato mediante un atto legislativo, la verifica del rispetto, da parte di quest'ultimo, dei requisiti stabiliti all'art. 1, n. 5, di detta direttiva deve poter essere sottoposta, in base alle norme nazionali procedurali, ad un organo giurisdizionale o ad un organo indipendente e imparziale istituito dalla legge;

— nel caso in cui contro un simile atto non sia esperibile alcun ricorso della natura e della portata sopra rammentate, spetterebbe ad ogni organo giurisdizionale nazionale adito nell'ambito della sua competenza esercitare il controllo descritto al precedente trattino e trarne le eventuali conseguenze, disapplicando tale atto legislativo.

(¹) GU C 153 del 4.7.2009.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 20 ottobre 2011 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-284/09) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione dei capitali — Artt. 56 CE e 40 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo — Tassazione dei dividendi — Dividendi distribuiti alle società aventi sede sul territorio nazionale e alle società stabilite in un altro Stato membro o in uno Stato dello Spazio economico europeo — Differenza di trattamento)

(2011/C 362/03)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e B.-R. Killmann, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e C. Blaschke, agenti, nonché H. Kube, professore)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 56 CE e dell'art. 40 dell'Accordo SEE — Normativa nazionale che esenta totalmente dalla ritenuta alla fonte i dividendi versati dalle società figlie alle società madri aventi sede sul territorio nazionale, mentre per le società madri aventi sede in un altro Stato membro o in uno Stato dello Spazio economico europeo subordina

tale esenzione totale alla condizione del raggiungimento della soglia minima di partecipazione della società madre nel capitale della società figlia, quale stabilita nella direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 6)

Dispositivo

1) La Repubblica federale di Germania, avendo assoggettato i dividendi distribuiti a società stabilite in altri Stati membri, nel caso in cui la percentuale di partecipazione di una società madre nel capitale della filiale sia inferiore a quella prevista all'art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 2003, 2003/123/CE, a una tassazione più onerosa, in termini economici, di quella applicata ai dividendi distribuiti a società aventi sede sul suo territorio, è venuta meno agli obblighi ad essa incumbenti ai sensi dell'art. 56, n. 1, CE.

2) La Repubblica federale di Germania, avendo assoggettato i dividendi distribuiti a società stabilite in Islanda e in Norvegia a una tassazione più onerosa, in termini economici, di quella applicata ai dividendi distribuiti a società aventi sede sul suo territorio, è venuta meno agli obblighi ad essa incumbenti ai sensi dell'art. 40 dell'Accordo 2 maggio 1992, sullo Spazio economico europeo.

3) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

(¹) GU C 256 del 24.10.2009.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 20 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Bari) — Interedil Srl, in liquidazione/Fallimento Interedil Srl, Intesa Gestione Crediti SpA

(Causa C-396/09) (¹)

[Rinvio pregiudiziale — Facoltà di un giudice che non sia di ultima istanza di proporre alla Corte una questione pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 1346/2000 — Procedure di insolvenza — Competenza internazionale — Centro degli interessi principali del debitore — Trasferimento della sede statutaria in un altro Stato membro — Nozione di «dipendenza»]

(2011/C 362/04)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Bari